

# Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati. Considerazioni introduttive

di Rolando Tarchi

## 1. Premessa

In questo fascicolo speciale di Dpce Online viene pubblicata la gran parte (45 interventi rispetto ai 68 complessivi che sono stati tenuti oralmente) degli atti del II° Seminario Annuale dell'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo (da ora DPCE), che si è tenuto a Pescara nei giorni 29 e 30 giugno 2023, sul tema: «*Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*». In questa occasione l'evento è stato associato al XVII seminario "Atelier 4 luglio – G.G. Florida", che per l'eccessiva vicinanza di date non è stato organizzato autonomamente, come da tradizione consolidata, essendo arrivato al XVIII° anno.

Si tratta del quarto volume speciale di raccolta di atti di eventi convegnistici e seminariali organizzati dalla nostra Associazione; la serie è stata inaugurata nel 2021 con la pubblicazione dei contributi del VI Convegno biennale su «*I sistemi normativi post-vestfaliani tra decisioni politiche, integrazioni giurisprudenziali e fonti di produzione non formalizzate. Una ricostruzione in chiave comparata*» (a mia cura), svoltosi a Pisa l'8-10 settembre 2021. La serie è proseguita con il fascicolo del 2022 (a cura di G. D'Ignazio e A.M. Russo) su «*I Federalizing Process europei nella democrazia d'emergenza. Riflessioni comparate a partire dai 'primi' 20 anni della riforma del Titolo V della Costituzione italiana*», con gli atti del VII Convegno annuale ospitato dall'Università della Calabria il 19-20 ottobre 2021; infine, nel 2023 è stato editato il volume su «*Il costituzionalismo ambientale fra antropocentrismo e biocentrismo. Nuove prospettive dal Diritto comparato*» (a cura di D. Amirante e R. Tarchi), relativo all'VIII Convegno attuale, organizzato a Caserta dall'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nei giorni 9 e 10 settembre 2022.

L'organizzazione di questo II Seminario annuale DPCE è stata resa possibile grazie alla collaborazione dei quattro atenei abruzzesi: l'Università "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, l'Università degli studi dell'Aquila, l'Università degli studi di Teramo e l'Università telematica "Leonardo da Vinci", oltre che del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell'Università "G. D'Annunzio" che ci ha materialmente ospitato nella storica sede di Pescara.

Per questo un sentito ringraziamento deve essere rivolto ai rettori dei quattro Atenei (i colleghi Liborio Stuppia dell'Università "G. D'Annunzio", Giampiero Di Plinio dell'Università "Leonardo da Vinci", Edoardo Alesse,

dell'Università degli studi dell'Aquila e Dino Mastrocola dell'Università degli studi di Teramo) che ci hanno onorato dei loro saluti unitamente al Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche e sociali dell'Ateneo ospitante, prof. Fabrizio Fornari; una grazie particolare va inoltre ai colleghi abruzzesi (e soci DPCE): Giampiero Di Plinio, Romano Orrù e Fabrizio Politi, membri del comitato organizzatore del seminario insieme a Gianluca Bellomo. A quest'ultimo, che da vero e proprio regista, si è fatto personalmente carico della quasi totalità dei gravosi oneri organizzativi e finanziari, devono essere rivolti un ringraziamento ed un plauso particolari: l'ospitalità è stata impeccabile e questo ha consentito che i lavori delle due giornate si potessero svolgere in condizioni ideali e senza difficoltà alcuna.

Il ringraziamento deve essere esteso ai componenti della segreteria organizzativa i dottori: Maria Rita Anglani, Jacopo Bassetta, Giacomo Belisario, Licia Cianci, Melania D'Angelosante, Marta Ferrara, Fabio Masci e Marcello Salerno, per il loro costante ed impeccabile supporto logistico, fondamentale anch'esso per il regolare svolgimento di un seminario che ha visto impegnati quasi ottanta persone, tra relatori, presidenti di sessione e interventori.

Devo infine rivolgere un sincero e sentito grazie alla dott.ssa Licia Cianci che mi ha supportato per un lungo tratto nella gestione particolarmente onerosa dell'attività di *peer review* dei contributi che vengono pubblicati, sobbarcandosi la gran parte delle fatiche materiali necessario a questo fine. Da ultimo, e non per importanza, dobbiamo ringraziare anche il dott. Davide Zecca e, in particolare, il dott. Valerio Lubello che, quali componenti del comitato di redazione della Rivista hanno reso possibile il completamento di questo lungo percorso collettivo.

Un grazie speciale deve infine essere rivolto al direttore di Dpce Online, Giuseppe Franco Ferrari, che, ormai da quattro anni, ha favorito la pubblicazione degli eventi associativi sulle pagine della Rivista, corroborando quella sinergia reciproca che ha aiutato sia l'Associazione che le riviste a consolidarsi ulteriormente nel periodo più recente.

## 2. L'oggetto del Seminario

Questo II° seminario si differenzia da quello che l'ha preceduto, che si è tenuto nei giorni 23 e 24 giugno 2022 presso il Dipartimento di giurisprudenza dell'università di Foggia, per almeno tre ordini di ragioni.

La prima concerne le modalità di pubblicazione: gli atti del seminario foggiano sono stati pubblicati in modo tradizionale, con la stampa di un corposo volume (728 pagine per ben 42 contributi), che ha inaugurato la Collana "Seminari" dell'Associazione DPCE, ospitata dall'Editoriale scientifica di Napoli: A. Ligustro-R. Tarchi-G.M. Ruotolo-G. Martinico (a cura di), *"Le rappresentazioni delle tradizioni giuridiche nella pop culture. Narrazione e percezione del giuridico tra immagini statiche e immagini dinamiche"*, che ha riscosso un importante apprezzamento da parte della comunità scientifica (e non solo di quella dei comparatisti), concretizzatasi anche in presentazioni pubbliche e recensioni su qualificate riviste del volume stesso.

La seconda differenza attiene alle modalità strutturali con cui i due incontri sono stati concepiti; nel 2023 l'impianto seguito ricalcava quello dei convegni annuali, con alcune (tre) sessioni principali con relatori scelti dal comitato scientifico, seguite da sessioni parallele (quattro) tutte articolate per tema, le cui relazioni erano il frutto di una selezione effettuata a seguito di una call for paper, con, ovviamente, una relazione conclusiva cui era affidato il compito di tirare le fila degli interventi nel loro complesso.

In questo caso si è preferito adottare una formula diversa, che, lasciando inalterato lo svolgimento delle sessioni parallele comprimesse lo spazio occupato da quelle principali, ridotte ad una sola sessione introduttiva, per consentire lo svolgimento di una tavola rotonda, cui sono stati invitati a partecipare cultori di varie discipline, non soltanto giuridiche. Non si è trattato di una decisione casuale, essendosi ritenuto che questa fosse la modalità più congeniale per affrontare il tema prescelto, quello della guerra, connotato da una vocazione interdisciplinare che obbliga ad un confronto tra saperi diversi tra loro, anche se tutti di derivazione umanistica. D'altra parte, l'Associazione, che è relativamente giovane rispetto ad altre società scientifiche, sta sperimentando formule alternative, con quella relativa flessibilità che consente di adottare quella di volta in volta in volta ritenuta più idonea.

E qui si arriva al terzo elemento di differenziazione, quello più rilevante sotto il profilo scientifico, che attiene all'oggetto prescelto per il Seminario. Nel 2023 si era virato, quasi per scommessa e tra lo scetticismo iniziale di alcuni colleghi più tradizionalisti, su un tema decisamente innovativo e di frontiera, almeno per la riflessione giuridica italiana, ascrivibile al settore di studi definito come «*Law and...*», esaltando la vocazione *border line* connotata alla curiosità ed all'apertura proprie della prospettiva della comparazione, mediante l'approfondimento dei modi con cui sono trattate le questioni di rilievo giuridico e vengono rappresentate le relazioni di potere nella fumettistica ed in alcune serie televisive.

In questa occasione si è deciso di ritornare su un argomento classico degli studi in ambito pubblicistico, come quello della guerra nelle sue molteplici declinazioni, come confermato fin dal titolo scelto («*Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*»), che ha inteso aprire un ombrello molto grande, per offrire una copertura alla maggior parte delle questioni, alcune delle quali tradizionali, altre di emersione recente, che interessano la materia.

Secondo quanto avremo modo di precisare meglio più avanti, richiamare l'attenzione degli studiosi del diritto comparato (e non solo) sul tema dei conflitti ci è parso doveroso, in relazione all'attualità che ce lo ha riproposto con tutta la sua drammatica virulenza con l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia iniziata il 24 febbraio del 2022 (cui si è poi aggiunto, dopo il Seminario, dal 7 ottobre 2023 il conflitto tra Hamas e Israele). La guerra alle porte di casa nostra obbliga anche i giuristi ad una riflessione attenta e consapevole, più di quanto sia avvenuto finora, pur riconoscendo come quando si da voce alle armi il diritto, diversamente dalla politica se si accetta la visione di Carl von Clausewitz, diventa pressoché inerme.

Come ben sappiamo anche il Secondo dopoguerra è stato caratterizzato da numerosi conflitti armati che hanno interessato varie parti del Mondo,

ma la lunga stagione della guerra fredda, nonostante il progressivo incremento degli arsenali militare con armi sempre più sofisticate e distruttive, aveva prodotto l'illusione che l'Europa si fosse ormai immunizzata da questo pericolo ed il suo territorio, anche per gli intensi legami sovranazionali instaurati, non potesse più trasformarsi in un teatro bellico. E' vero che dopo il 1989 anche parti del nostro Continente sono state interessate da guerre protrattesi anche per diversi anni, ad iniziare da quelle conseguenti al processo di transizione non pacifico che ha condotto alla dissoluzione dell'ex Repubblica di Jugoslavia (tra il 1991 e il 1995), con l'epilogo del Kosovo nel 1998-99; a queste si aggiungono i conflitti aperti in alcune parti del territorio dell'Unione sovietica, quasi sempre per ragioni indotte dalla presenza di minoranze etniche, come in Nagorno-Karabakh, in Ossezia del Nord e Georgia, nella Transnistria, in Cecenia, fino all'annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014, vera e proprio antipasto del conflitto in corso. Questi precedenti, certo non trascurabili (e che non hanno risolto nessuno dei problemi sul tappeto), erano stati tuttavia percepiti dalle élites politiche e dalle opinioni pubbliche dell'Europa occidentale, in quanto indotte da fattori storici contingenti e territorialmente limitate, come potenzialmente non deflagranti anche per gli attori coinvolti direttamente.

In questo momento si è registrato un vero e proprio salto di qualità per il rilievo dei protagonisti direttamente coinvolti, di quelli che sono intervenuti per supportare gli stati belligeranti o che, comunque, hanno intrapreso azioni in grado di orientare l'esito della guerra (che si è pertanto dilatata anche nella dimensione spaziale), per le immediate ricadute sull'economia globale e sulle relazioni infra-europee.

Nel periodo più recente, quindi, la situazione appare nettamente cambiata fin quasi a capovolgersi, con la riemersione di una paura diffusa cui non eravamo più abituati ed un pericolo reale di estensione del conflitto che ha portato ad un innalzamento progressivo del livello di tensione e di guardia, con una radicalizzazione delle posizioni di tutti gli attori presenti sulla scena, anche di quelli non direttamente operanti sul teatro di guerra, ed una variazione delle politiche pubbliche che ha determinato un incremento diffuso della spesa militare e la revisione di trattati di alleanza come quello NATO, con l'inclusione di nuovi soci, secondo una narrazione diffusa e almeno in parte convincente che registra la contrapposizione tra autocrazie, mosse da una vocazione imperialista finalizzata anche all'espansione dei propri confini e le proprie zone di influenza, con una logica sorretta solo dai rapporti di forza e democrazie, chiamate a difendere i propri valori fondanti e i paesi alleati. In questo senso il conflitto ha assunto una dimensione che trascende il già esteso campo di battaglia e si è connotata di riferimenti ideologici e di richiami ad una contrapposizione di valori considerati inconciliabili, con una linea di frattura verticale volta a segnare il confine tra oriente e occidente. Con profili certamente inediti, quali la distanza di posizioni tra le chiese cristiane, fermamente orientate in favore della pace e la Chiesa ortodossa di Mosca, ferma sostenitrice dell'«operazione militare speciale» condotta dalle forze armate russe, in quanto volta a preservare le tradizioni di un popolo, cui non si può rinunciare in cambio di diritti di libertà e di un benessere economico maggiore quali sarebbero garantiti da una svolta di tipo liberal-democratico.

Come è stato rilevato in più di uno degli interventi della tavola rotonda (v. *infra*, § 5), la natura di questa guerra è al contempo regionale (è combattuta in Europa) e globale, mettendo in discussione i rapporti di forza tra le diverse potenze mondiali, con una ribellione nei confronti di una supremazia occidentale in genere e americana in *species*. Quel poco di ordine che ancora residuava dagli accordi di Yalta è stato ormai messo in soffitta, con un disordine multipolare che sembra ormai avere preso il sopravvento e che si ripercuote inevitabilmente sul ruolo delle stesse organizzazioni internazionali preposte a prevenire i conflitti, ormai rese quasi impotenti e conflittuali al loro interno. Gli stessi richiami al rispetto della legalità finiscono per assumere connotati estremi (e di fatto inapplicabili), come nel caso degli interventi della Corte penale internazionale ed il mandato di arresto spiccato nei confronti di Putin (certamente corretto sul piano formale) il 17 marzo 2023.

Certamente, dopo la minaccia del terrorismo internazionale del primo decennio di questo secolo, la crisi economico-finanziaria del 2008-2011 e l'emergenza sanitaria, la ricomparsa della guerra in armi si è proposta come una quarta ondata di crisi, probabilmente la più grave, del costituzionalismo occidentale e di quello europeo in particolare, chiamato comunque a garantire la tenuta dei suoi fondamentali principi ispiratori, tra i quali il valore del mantenimento della pace.

Quasi tracciando una sorta di parallelismo, possiamo notare come in passato la stessa dottrina giuspublicistica, almeno in Italia, abbia dedicato un'attenzione limitata, soprattutto per quantità di scritti, al fenomeno della guerra; fanno eccezione, oltre alla monografia di Lorenzo Chieffi del 1997 su "*Il valore costituzionale della pace*", i numerosi interventi di Giuseppe de Vergottini (dal classico "*Indirizzo politico della difesa e sistema costituzionale*" del 1972, al più recente volume del 2004 "*Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia*" edito da Il Mulino) e sul versante della comparazione di Arianna Vidaschi (autrice dell'imprescindibile libro del 2007 "*A' la guerre comme à la guerre? La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato*", non a caso scelti entrambi come relatori in questo seminario.

Il rinnovato interesse anche scientifico per l'argomento è confermato anche dall'organizzazione di altri eventi di discussione pubblica, tra i quali ricordiamo il Seminario su "*Democrazia e costituzioni alla prova della guerra*" organizzato dall'Associazione italiana dei costituzionalisti e pubblicato su Osservatorio/AIC n. 3/2022 (con interventi di M. Iovane, M. Benvenuti, A. Vidaschi, B. Pezzini, G. de Vergottini).

Diversamente il tema dell'uso della forza e della guerra è sempre stato centrale nella riflessione dei cultori del diritto internazionale (da P. Picone a N. Ronzitti tra i molti che si possono citare), disciplina peraltro chiamata a svolgere ripetutamente una funzione di indirizzo e di soluzione delle controversie per il ruolo esercitato dalle organizzazioni internazionali; registriamo, quindi, una vocazione interdisciplinare anche interna all'area degli studi giuridici, della quale era necessario tenere conto anche nell'individuazione dei temi e nella scelta dei relatori di questo Seminario, sia per la sessione introduttiva che per quelle parallele (a questo proposito oltre al contributo fondamentale di Aldo Ligustro, ricordiamo, tra gli altri, quelli di Paolo Bargiacchi, Criseide Novi, Olena Nihreieva, Agostina Latino).

Questa complementarietà ci pare peraltro provato da dinamiche ormai consolidate incentrate sul dialogo tra diritto internazionale e diritto costituzionale (nella sua versione comparata), che hanno portato ad una recezione di molti dei principi del costituzionalismo contemporaneo all'interno della principali carte e convenzioni internazionali, nel tentativo di codificazione di un diritto costituzionale tendenzialmente globale; al tempo stesso, però, le costituzioni nazionali si sono progressivamente aperte al diritto internazionale, in alcuni casi subordinando la loro efficacia ai principi del diritto internazionale (generale o recepito) con l'adozione di clausole di rinvio mobile e, comunque, operando forma di interpretazione costituzionale orientate dalla prescrittività del diritto internazionale stesso. Si tratta di una questione di portata generale che va oltre le finalità di questo Seminario ma alla quale che ci sembrava utile fare un cenno in questa sede.

### 3. La struttura del Seminario: le relazioni generali

Il tema della guerra, dunque, per la sua spiccata e storica vocazione interdisciplinare non può essere trattato da una sola visuale, intrecciandosi strettamente i profili di diritto interno con quelli di carattere sovranazionale, che sollecitano una riflessione anche in chiave comparata. Come anticipato, questo fattore è stato determinante per l'impostazione dell'intero Seminario, che ha visto confrontarsi cultori di discipline diverse.

Partendo dalla Prima sessione, presieduta da Luigi Melica, dedicata a: "*Guerre e diritto tra regole internazionali e discipline costituzionali*", le due relazioni generali di Giuseppe De Vergottini su: "*La persistenza della guerra e il diritto costituzionale*" e di Aldo Ligustro su: "*Principio pacifista e uso della forza nel diritto internazionale contemporaneo*", consentono immediatamente di confrontare la prospettiva del costituzionalista interno con quella dell'internazionalista, in un discorso che, senza sovrapposizioni si sviluppa in maniera complementare e sinergico.

Il primo dei due interventi si concentra sull'esperienza italiana, proponendo una rilettura dei nostri principi costituzionali che tiene conto delle dinamiche storiche intercorse dopo il 1948 e la situazione geopolitica generale che si è andata determinando nel periodo più recente, caratterizzata da un ritorno e dall'attualità della guerra, soprattutto a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Federazione russa (attentamente analizzato). In definitiva, la prima parte dell'art. 11 Cost. ed il principio pacifista da esso enunciato non deve essere considerato isolatamente, ma interpretato in combinato disposto con la previsione immediatamente seguente con il comma seguente ed il principio internazionalista in esso contenuto, con le limitazioni di sovranità consentite e finalizzate al mantenimento della pace tra le nazioni; in definitiva, il ripudio della guerra viene considerato come una norma a fattispecie aperta, che deve essere interpretato e applicato alla luce del diritto internazionale, anche di natura pattizia, potendo ricevere così limitazioni significative. Ne consegue che il ripudio della guerra, della quale si propone un concetto fortemente dilatato, comprensivo di quelle preventive e a carattere umanitario (oltre che la fornitura di armi a stati in conflitto), non porrebbe un divieto alla

partecipazione a guerre difensive (latamente intese) e il ricorso all'uso della forza deciso in ambito ONU per la risoluzione dei conflitti internazionali.

Una critica viene mossa anche al profilo dell'organizzazione e delle competenze costituzionali, il cui impianto viene considerato obsoleto e lacunoso (l'art. 78 Cost. è di fatto inapplicato a vantaggio dell'art. 77), tanto da richiedere una revisione della c.d. costituzione bellica, per allinearla ad altri testi costituzionali che consentono il ricorso allo strumento militare anche fuori dai confini e la partecipazione a missioni militari all'estero.

La questione relativa alle modalità interpretative dell'art. 11 Cost. resta cruciale per orientare le azioni del nostro Paese nelle operazioni militari all'estero e definirne i limiti; l'approccio ispirato al piano di realtà seguito da de Vergottini (la cui posizione è in larga misura condivisa anche da A. Vedaschi, per la quale la clausola pacifista non va letta in modo autonomo, ma in relazione a quella della cooperazione internazionale) ha il merito di evidenziare tutta una serie di incongruenze che sono emerse nella prassi italiana di questi anni e fa emergere una posizione molto netta e forse un po' unilaterale in favore dell'opzione atlantista, che non dovrebbe comunque sfociare nella c.d. "dottrina Bush", che svincolerebbe gli Stati Uniti dal rispetto del diritto internazionale, allorché questo risulta necessario quando si tratta di tutelare gli interessi nazionali di questo Paese o funzionale alla libertà dei popoli ed all'esportazione della democrazia (argomento che può sicuramente essere fatto valere anche per la difesa dell'Ucraina).

Come sappiamo sono proposte anche valutazioni diverse e alternative (e delle quali non possiamo dare conto in questa sede), che riconoscono alla prima parte dell'art. 11 il valore di norma generale cogente, se non di un super-principio prevalente rispetto agli altri e suscettibile di deroghe piuttosto limitate e compiutamente giustificate (con accenti diversi: Azzariti, De Fiores, Volpi); ed anche di questa possibile opzione dobbiamo tenere conto in un discorso ricostruttivo generale, anche perché non dobbiamo dimenticare che l'essenza del costituzionalismo del Novecento riposa anche sulla scelta pacifista, che può essere aggiornata alla luce dei nuovi sviluppi, ma non può essere ridotta ad un mero stereotipo ideologico, che rappresenta più un impedimento che un'opportunità.

Il tema meriterebbe ben altro spazio, ci limitiamo ad osservare che, metodologicamente, l'interpretazione di una previsione costituzionale non può essere mai limitata al solo tenore letterale della stessa, singolarmente considerata, ma deve svilupparsi in modalità sistematica, che tenga conto degli altri principi e, in particolare, di quelli di portata generale. Nel caso di specie dobbiamo rilevare come per l'attribuzione di significato allo stesso art. 11 Cost. si debba tener conto in primo luogo dell'art. 10, 1° comma e del valore riconosciuto alle norme generali del diritto internazionale (tema di cui si occupa ampiamente la relazione di Aldo Ligustro); se da queste emergessero regole in materia di conflitti, l'Italia sarebbe senz'altro obbligata a rispettarle. Un interrogativo che avanziamo è poi quello del rapporto tra art. 11 e art. 2 Cost., nella parte in cui si richiede «l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Un obbligo, quest'ultimo, non limitato soltanto alla dimensione nazionale, rivolgendosi all'uomo in quanto tale e, pertanto, recependo un frammento del principio rivoluzionario della *fraternité* che autorizza

interventi umanitari in favore delle popolazioni in difficoltà. Il vero nodo resta quello di indicare quali sono gli strumenti utilizzabili per il perseguimento di questa finalità e se, quando strettamente necessario, sia possibile fare ricorso alla forza.

La relazione di Aldo Ligustro segue un'impostazione più tradizionale, dando ampiamente conto del dibattito scientifico nell'ambito della riflessione internazionalistica e delle prassi che si sono sviluppate che fanno emergere l'evoluzione della disciplina dell'uso della forza dalla Carta delle Nazioni Unite e dai suoi immediati antecedenti fino ai giorni nostri. L'attenzione è poi focalizzata sul regime internazionale per come attualmente determinato alla luce delle relazioni tra il diritto internazionale generale e quello prodotto dalle Nazioni Unite per verificare, in particolare, se in situazioni di paralisi del Consiglio di Sicurezza, il diritto internazionale ammetta la possibilità di interventi unilaterali da parte degli Stati in risposta a gravi violazioni degli obblighi *erga omnes*.

Un discordo a parte merita la relazione conclusiva di Arianna Vedaschi, che riprendendo il titolo generale del Seminario (*Costituzionalismo, declinazioni del principio pacifista e conflitti armati*), completa il quadro degli interventi di carattere generale. Si tratta di una relazione particolarmente preziosa, in quanto oltre a fornire un'utile ricognizione delle molteplici voci delle due giornate di dibattito messo a confronto tra loro, sviluppa una riflessione aggiornata, alla luce delle rilevanti novità offerte dalla guerra in Ucraina, dei numerosi studi precedenti in materia di sicurezza; così, mediante il ricorso alla metodologia comparatistica, si riflette sui contenuti delle principali "costituzioni della difesa", con una preziosa opera di razionalizzatrice giunge, con uno sforzo di tipo classificatorio, alla elaborazione di modelli generali. Importanti le riflessioni sulle metamorfosi del concetto di *bellum*, con le trasformazioni che lo stesso ha subito, fin quasi a deformarsi e ad assumere una portata ben più ampia rispetto a quella classica finalizzata alla *debellatio* del nemico con il ricorso alla forza armata, comprensiva dell'invio di armi e, più in generale di tutte le questioni legate al mantenimento della sicurezza.

A questo si aggiunge un rilevante problema di carattere definitorio che sarà poi ripreso da molti degli interventi delle sessioni parallele; cosa si intende per guerra? Rientrano ormai in questo concetto anche la partecipazione a c.d. missioni di pace, di polizia internazionale o la stessa fornitura di armi a stati belligeranti? La risposta a queste domande è certamente decisiva per stabilire tanto le modalità di decisione che devono essere adottate quanto per la definizione dei limiti che debbono essere applicati. Quesiti cui non è semplice fornire una risposta netta se non si consolidano convenzioni bipartisan; e da questo punto di vista l'analisi delle prassi di alcune delle principali democrazie consolidate di cui Vedaschi si è fatta carico è utile per capire le tendenze generali in atto (tra le quali emerge con nettezza, eccezion fatta per la Germania, la preponderanza del ruolo esercitato dai Governi e l'arretramento delle assemblee parlamentari) e, in definitiva, l'importanza dello studi comparato dei sistemi costituzionali e in particolare di quelli che condividono principi e valori comuni.

#### 4. La struttura del Seminario: le sessioni parallele

Alla contrazione della parte generale del Seminario fa da contrappeso il mantenimento delle sessioni parallele; ne sono state previste ben cinque, con undici interventi ciascuna, selezionati sulla base di abstract inviati da giovani studiosi in risposta ad una *call for paper*.

Non tutte queste relazioni sono pubblicate in questo fascicolo (che ne raccoglie 38 delle 55 complessive), per ragioni varie. Alcune di quelle adesso escluse (tra le quali tutte quelle della quinta sessione di taglio non giuridico) saranno recuperate in un volume della Collana dei seminari DPCE, di prossima stampa, insieme alle relazioni generali ed alla tavola rotonda di cui dirò più avanti.

Con le cinque sessioni parallele si è cercato di coprire la maggior parte degli argomenti che interessano il tema del convegno, per contribuire alla riflessione sulle trasformazioni dei conflitti armati, con particolare riferimento ai contesti, alla natura, agli attori coinvolti e soprattutto ai limiti dell'uso della forza, oltre che verificare i presupposti che legittimano gli interventi bellici alla luce del principio pacifista per come richiamato in alcune delle costituzioni degli Stati liberal-democratici e nelle carte di diritto internazionale. La scelta di un numero elevato di relatori è stata quindi consapevole, non solo per dare voce ad una platea vasta di giovani studiosi, ma per coprire, per quanto possibile, la molteplicità dei profili, alcuni più tradizionali, altri decisamente nuovi, che investono la materia dei conflitti, armati e non.

Le prime quattro sessioni sono state dedicate a temi di natura propriamente giuridica, mentre con la quinta si è voluto cogliere l'opportunità di un dialogo interdisciplinare, con il coinvolgimento di sociologi, filosofi della politica, economisti, esperti di comunicazione, come confermato dal titolo della stessa: *Conflitti armati e guerre ibride: una prospettiva interdisciplinare*. Iniziando proprio da quest'ultima e limitandosi ad alcuni accenni in considerazione del non inserimento in questo Fascicolo, tra i temi di maggior interesse ritroviamo quelli del ruolo delle donne nei processi di pace (C.A. Parisse), delle donne come prede sessuali e bottino di guerra (F. Ricci), del linguaggio delle emozioni e del potere dell'immagine negli scenari di guerra (L. Rando), nelle conseguenze del linguaggio mediatico della "guerra" al virus durante la pandemia (S. Tasso), delle relazioni tra guerre e mercati (M. Orlando), delle relazioni tra diritto e guerra a partire dal pensiero di Bobbio (M. Cascavilla); un secondo gruppo di relazioni si sofferma poi sulla lettura delle varie forme di ibridazione dei conflitti, con riguardo all'intelligenza artificiale (R. Aufieri), alla Warfare Culture (J. Bassetta), alla manipolazione dei social network ed alle strategie di disinformazione (L. Cianci), alle guerre ibride indotta dalle fake news (M. De Marco Agrosi), alle prospettive socio-politiche dell'ibridazione dei nuovi conflitti (F. Mastrocola). Anche in questo caso gli interventi di sintesi predisposti da Elisa Bertolini e Stefano Civitarese danno ampiamente conto dei contenuti di questo interessante dibattito.

La prima sessione parallela, coordinata da Giovanna De Minico e Justin Frosini, dal titolo «Il *principio pacifista*», ha inteso proporre una riflessione sull'attualità e l'effettiva cogenza di questo principio fondamentale, che, come sappiamo, impone il rifiuto della guerra come mezzo di offesa; si tratta di un elemento fondante di numerose costituzioni, soprattutto di quelle entrate in vigore dopo la Seconda guerra mondiale,

anche per effetto delle limitazioni di sovranità imposte a favore di organizzazioni internazionali, sulla cui reale portata si sta discutendo da tempo per gli interventi militari in contesti di guerra e da ultimo a seguito della decisione condivisa da numerosi stati occidentali di fornire armi all'Ucraina.

Tale profilo ha indotto ad una riflessione, oltre che sulle possibili alternative all'uso "politico" della guerra sul concetto stesso di legittima difesa (individuale e collettiva), così come su quello di aggressione, nonché sul ruolo delle organizzazioni internazionali (prima fra tutte, le Nazioni Unite) nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Le relazioni dei coordinatori: G. De Minico, *Una pace mai cercata davvero*, e J. Frosini, *Relazione di sintesi della prima sessione. Il principio pacifista*, riprendono contenuti dei 9 interventi di questa sessione qui pubblicati e ad esse si rinvia. Qualche riferimento ulteriore lo merita il contributo di De Minico che, riferendosi alla guerra in Ucraina, si interroga sulla tenuta delle regole costituzionali poste dagli artt. 11 e 78 Cost. italiana, con una tesi che diverge significativamente da quella sostenuta qui da De Vergottini e, in qualche misura anche da Vidaschi. Riguardo all'art. 11 si ribadisce il valore precettivo e non programmatico del principio enunciato, con l'obbligo di svolgere seri tentativi di negoziato ("costruire la pace") prima di ricorrere all'uso delle armi; in assenza di questo presupposto, secondo quanto è accaduto anche nel conflitto in corso con riguardo alla legittimità di un intervento per la difesa di altri stati, viene meno la liceità del ricorso all'uso della forza. Riprendendo Lorenza Carlassare si arriva quindi a sostenere che le altre interpretazioni proposte, volte a degradare la portata precettiva della norma mediante una lettura integrata dei due commi dell'art. 11, hanno come obiettivo quello di neutralizzare la norma costituzionale.

Considerato poi che quella russo-ucraina è una vera e propria guerra, questo avrebbe richiesto l'attivazione della clausola di emergenza dell'art. 78 Cost., diversamente da quanto è invece di fatto avvenuto, negando al Parlamento il potere ad esso spettante di esercitare l'iniziativa politica ed assumere la decisione sull'opportunità di una dichiarazione di guerra. L'uso intensivo, anche in questi casi, della decretazione d'urgenza ha quindi capovolto i ruoli costituzionalmente assegnati, con una centralità del governo e con le Camere messe di fronte al fatto compiuto. La necessità di invitare ad un supplemento di riflessione su queste dinamiche ci pare particolarmente opportuna, considerata la prassi degli ultimi decenni che segnala la presenza di un ricorso storico: non dimentichiamo che la partecipazione dell'Italia ad entrambe le guerre mondiali del secolo scorso è stata sempre decisa dal potere esecutivo. Una tendenza di lunghissimo periodo la cui riproposizione in forma aggiornate non può essere giustificata solo invocando l'obsolescenza delle previsioni costituzionali vigenti, quasi come si ammettesse che tutto ciò che è reale è razionale senza possibilità di replica.

La seconda sessione, coordinata da Salvatore Bonfiglio e Criseide Novi ha riguardato «*Il concetto di guerra: contesti e trasformazioni*», proponendo un confronto tra le diverse modalità con le quali i conflitti possono divampare e svilupparsi, secondo uno sviluppo diacronico che tenga conto delle diverse realtà in cui tali conflitti si manifestano. Non soltanto, quindi un'attenzione per le guerre tradizionali, tra le quali possono ancora essere fatte rientrare

la recente invasione russa dell'Ucraina oltre al lungo elenco di conflitti in corso nel mondo, quali le numerose guerre civili e quelle motivate da ragioni etniche e/o religiose, ma anche le guerre "altre", che coinvolgono attori non riconducibili ai tradizionali soggetti del diritto internazionale (gli Stati) e si svolgono in scenari e secondo tempistiche e dinamiche non convenzionali (si pensi alla *war on terror*). La prassi recente ha inoltre evidenziato altre questioni di grande rilievo sulle quali si sta ragionando per una loro sistemazione anche sul piano teorico, quali la determinazione di un possibile (ma incerto) confine tra "guerre" e "azioni di polizia internazionale" ed i profili legati alla crescita esponenziale della rilevanza del fattore economico, sotto un triplice punto di vista: in entrata, quale causa determinante nell'esplosione stessa dei conflitti, favoriti dall'attuale instabilità degli equilibri geopolitici a livello globale; in secondo luogo per l'uso delle "armi economiche" come fattore di conduzione dei conflitti; e, infine, quale forma di reazione mediante l'adozione di sanzioni economiche imposte per l'avvio di guerre ingiuste o violazioni del diritto internazionale, secondo una prassi che ormai ha preso largamente piede per indebolire alcuni degli stati belligeranti nonostante gli effetti limitati che sovente si producono e che colpiscono più le popolazioni che non le élites al potere responsabili delle violazioni e non controllabili nei casi di regimi autocratici (come da ultimo avvenuto nei confronti della Federazione russa a seguito dell'attacco al territorio ucraino); ciò che discutere della piena legittimità di queste politiche economico-finanziarie, oltre che della loro efficacia.

Le relazioni presentate, quindi, affrontano i temi collegati all'analisi dei contesti contemporanei e in cui si sviluppano le guerre come classicamente intese, nonché delle loro cause e modalità di svolgimento, le metamorfosi che interessano i soggetti coinvolti, le specificità dei conflitti riconducibili a ragioni di carattere etnico o religioso, oltre al rilievo che hanno assunto le operazioni, per lo più svolte sotto l'egida ONU, di *peace-keeping*, *peace-building* ecc., quali modalità alternative di soluzione delle controversie.

Le relazioni dei coordinatori S. Bonfiglio, *Eziologia dei conflitti armati, (dis-)ordine economico globale e violazione dei diritti fondamentali*, e C. Novi, *Le conseguenze dei conflitti armati: alcune considerazioni generali*, riprendono le questioni più rilevanti emerse dall'insieme dei 10 interventi di questa sessione qui pubblicati, che non richiedono, quindi, riferimenti ulteriori da parte nostra.

La terza sessione parallela, coordinata da Giuseppina Giuliana Carboni e Cirò Sbailò, dal titolo «*Guerre ibride: quali le risposte possibili?*» sposta l'attenzione su fenomeni relativamente nuovi e ormai largamente ricorrenti, che si distaccano dal paradigma delle guerre combattute con gli strumenti militari tradizionali e che utilizzano, invece, mezzi offerti dalle nuove tecnologie, o cercano di realizzare forme di manipolazione elettorale, di propaganda di massa anche con il ricorso alle fake news; in questi casi con evidenti intenti di disinformazione delle opinioni pubbliche dei paesi nemici o di paesi terzi che possono determinare l'andamento di guerre tradizionali o, in altri casi, influenzare l'esito di competizioni elettorali per favorire uno dei candidati in lizza.

In realtà la definizione di guerra ibrida non è del tutto pacifica, proponendosene anche di molto ampia, quale quella del dizionario Treccani, che parla di «strategia militare, caratterizzata da grande flessibilità, che

unisce la guerra convenzionale, la guerra irregolare e la guerra fatta di azioni di attacco e sabotaggio cibernetico». La guerra ibrida, quindi, non come modalità sostitutiva, ma sinergica rispetto al *bellum* classico, il cui obiettivo finale resta quello della sconfitta o, quanto meno, dell'indebolimento di un altro paese considerato nemico. Ed anche sotto questo profilo il conflitto russo-ucraino può essere considerato come un caso esemplare.

L'emersione di queste forme atipiche di conflitto ha avuto modo di proliferare sfruttando le lacune dell'ordinamento giuridico internazionale e di quelli nazionali, quasi del tutto impreparati, anche sul piano tecnologico a prevenire o quanto meno a fronteggiare in maniera efficace di tali fenomeni. Si pone quindi l'esigenza di riflettere sull'esigenza di aggiornamento del quadro normativo, sia di rilievo costituzionale che sovranazionale, con l'adozione di regole utili a limitare la portata e gli effetti di queste aggressioni non armate ma particolarmente insidiose. Un'esigenza non rinviabile, che riporta all'importanza dell'approccio multidisciplinare, essendo in questo caso i giuristi sprovvisti di quelle conoscenze che sono patrimonio dei tecnologici e degli informatici che costruiscono e gestiscono le piattaforme utilizzate per le aggressioni di natura ibrida.

I coordinatori G. G. Carboni, e C. Sbailò, che riprendono entrambi il titolo della sessione (*Guerre ibride: quali le risposte possibili?*), danno ampiamente conto dei contenuti dei 9 interventi editi in questo fascicolo ed ai loro contributi possiamo integralmente rinviare.

La quarta sessione intitolata «*Ius ad bellum e ius in bello tra diritto costituzionale e diritto internazionale*», coordinata da Paolo Bargiacchi (un internazionalista) e Lucia Sciannella (una comparatista), riprende e sviluppa uno dei temi più classici della materia, sia sul versante del diritto internazionale che di quello comparato e costituzionale, richiamando l'esigenza di un'analisi delle rispettive discipline normative con riguardo alla titolarità ed alle forme di esercizio dei poteri pubblici relativi alle decisioni necessarie per avviare uno stato di guerra (intesa in senso lato, potendosi includere in questa categoria anche gli stati di emergenza che richiedano l'adozione di misure di carattere straordinari) e quelle volte invece a regolare le situazioni di conflitto in atto, imponendo limiti ai contendenti per finalità di natura prevalentemente umanitario o per evitare effetti potenzialmente disastrosi quali l'attacco a siti sensibili o pericolosi (si pensi soltanto alle centrali nucleari civili). *Ius ad bellum* e *ius in bellum* hanno come finalità principali quella di contenere le conseguenze più gravi dei conflitti, imponendo un minimo di razionalità che, tuttavia, finisce quasi sempre per essere inadeguato e recessivo rispetto al dispiegamento della forza. Questa sottolineatura pessimistica non può impedirsi di richiamare l'esigenza che, almeno sul piano ideale, debba essere invocato il rispetto di alcuni principi fondamentali, in primis quelli di pubblicità, trasparenza e democraticità delle decisioni relative alla guerra, nonché la compatibilità con i principi regolatori della forma di Stato e della forma di governo, possono di fatto determinare alterazioni degli equilibri costituzionali, quanto meno in rapporto alle dinamiche tra gli organi di vertice dello Stato, al controllo democratico della politica estera e di difesa, al godimento dei diritti di libertà.

## 5. La tavola rotonda

La novità è rappresentata dall'organizzazione di una tavola rotonda, coordinata da Stefano Ceccanti, nella quale sono stati chiamati ad intervenire Francesco Bilancia (costituzionalista), Andrea Colli (scienziato politico), Vittorio Emanuele Parsi (scienziato politico), Carmine Pinto (storico) e Michele Vellano (internazionalista), chiamati a rispondere a due domande di portata generale poste dallo stesso Ceccanti; domande che riproduciamo integralmente:

1) La prima domanda attiene alla **legittimità di ciò che si può fare**. Parliamo di una serie di vincoli normativi, a partire dall'art. 11 della Costituzione; pur essendo le opinioni non univoche, queste norme dovrebbero delimitare un campo di azioni legittime.

2) La seconda domanda è la seguente: **tra le azioni legittime che si possono intraprendere, quali sono gli strumenti e le azioni più ragionevoli, anche al fine di immaginare un nuovo quadro di sicurezza?**

Peraltro, nella sua introduzione Ceccanti precisa il suo punto di vista spostando la prospettiva dal piano della legittimità delle azioni a quello della ragionevolezza delle misure utili alla prevenzione dei conflitti anche in chiave europea.

Come anticipato, la trascrizione della tavola rotonda non viene inserita in questo fascicolo e sarà pubblicata insieme alle altre relazioni in un volume cartaceo che uscirà a breve per i tipi dell'Editoriale scientifica di Napoli, quale terzo volume della collana Seminari dell'Associazione Dpce; alcuni passaggi della stessa meritano per il loro rilievo generale di essere sinteticamente richiamati.

Personalmente abbiamo apprezzato l'approccio, ispirato alla concretezza e attento alle risposte che si possono dare alle situazioni di crisi in termini di effettività, di F. Bilancia, che rifiuta gli approcci utopistici ispirati ad una concezione astratta della pace (tra i quali quello di L. Ferrajoli), considerati inutili ad affrontare i problemi dettati dal contesto geopolitico esistente, caratterizzato da una significativa instabilità.

Stimolante appare poi il riferimento (autodefinito "infantile") ad un principio di incomunicabilità tra diritto e guerra, che, nel momento in cui si consuma, determina una rottura dell'effettività dell'ordine giuridico internazionale, rendendo inoperante lo stesso principio dell'uso legittimo della forza e quello della legalità costituzionale, rendendo poveri di significato i ragionamenti relativi allo *ius in bellum* e, soprattutto, dello *ius in bello* non potendosi richiamare principi di ragionevolezza, proporzionalità e fondatezza dell'uso della forza a fronte di guerre sempre più cruente, che nei modi del loro dispiegarsi sono qualificabili come crimini contro l'umanità. Ultimo baluardo resta quello della qualificazione criminogena di questi comportamenti, che può essere fatta valere ex post in particolar modo con gli strumenti giurisdizionali offerti dal diritto internazionale.

Con riguardo, infine, ai profili di diritto interno relativi all'interpretazione dell'art. 11 Cost. italiana, si riconosce, anche con il richiamo ad interessanti argomenti di tipo storico, il rilievo dei vincoli imposti dal diritto internazionale, con l'invito al nostro Paese a non subire più passivamente queste limitazioni, ma di esercitare un protagonismo maggiore in tutte le sedi internazionali, per promuovere il valore del costituzionalismo e dei suoi principi.

Proseguendo con l'intervento dell'altro giurista intervenuto nella tavola rotonda, M. Vellano esordisce ricordando come, pur non trattandosi di un'entità statale, l'Unione europea nasce con una vocazione pacifista, finalità ribadita dall'art. 3 del Trattato UE, che enuncia i principi fondamentali dell'Unione stessa. Una finalità effettivamente conseguita e mantenuta da sempre all'interno dei suoi confini, ma perseguita anche all'esterno, nella più ampia dimensione internazionale. Lo scenario è mutato dopo il 24 febbraio 2022, con le decisioni di acquistare armi che hanno rappresentato una svolta epocale, trasformando l'UE in un attore militare. Qui emergono una serie di paradossi, il primo dei quali resta quello del monopolio in capo agli stati membri delle forze armate, cui si aggiunge quello del rapporto irrisolto con Stati Uniti e Nato.

Quello dell'assenza di una difesa comune europea, continuando a prevalere sul punto gli interessi nazionali e le diverse percezioni che essi esprimono (con una prevalenza della Francia anche per il suo ruolo di membro del Consiglio di sicurezza), resta un problema irrisolto, di dimensioni gigantesche e non risolvibile nell'immediato. Resta la speranza che la situazione possa mutare in futuro, anche grazie all'impulso dell'Italia che sarebbe in grado di giocare un ruolo importante.

Dal punto di vista dello storico, C. Pinto offre una lettura in chiave diacronica dei tempi che hanno portato alla crisi attuale determinata dal conflitto russo-ucraino e delle sue ragioni, evidenziando una complessità non semplice da sintetizzare. Con il 2022 si registra un fallimento del metodo Merkel con il tentativo di integrazione della Russia nel progetto liberale europeo, in un quadro generale che ha visto un mutamento dei rapporti di forza tra i paesi del capitalismo democratico e le autocrazie, comunque coinvolte nel processo di globalizzazione dei mercati, con l'apertura di uno scontro tra questi due mondi, in cui si inserisce anche la contesa per la divisione dello spazio russo-ucraino con la vocazione imperialista del progetto putiniano. La guerra in corso è quindi spiegata nella chiave dialettica tra democidio (l'eliminazione della rinnovata élite ucraina perseguita da Putin) e il tentativo di costruzione di una identità ucraina più moderna che guarda all'occidente ed all'Europa liberale. In questo quadro le risposte vanno nel senso di riconoscere la legittimità e la ragionevolezza delle azioni intraprese dalle democrazie occidentali, tenuto conto del diritto internazionale, nonostante il ruolo irrilevante esercitato dalle Nazioni Unite, dovendosi ragionare non in astratto ma sulla base dei fondamenti giuridici disponibili (importante da questo punto di vista l'incriminazione del Presidente Putin). Importante la riflessione sulle prospettive future: un'eventuale sconfitta della Russia potrebbe avere l'effetto di chiudere la frattura che si è aperta nel 1917, con un ricollocamento di questo Paese in Europa ed un rinnovamento del sistema internazionale che influenzerebbe anche la sfida tra una NATO globale e la Cina.

Uno scenario a nostro avviso auspicabile, ma forse ispirato da un ottimismo non supportato dai reali rapporti di forza e, quindi, di difficile realizzazione.

Una lettura in parte diversa viene offerta, muovendo nuovamente nella prospettiva del cultore delle materie storiche, da A. Colli, che propone delle conclusioni ispirate ad un convinto pessimismo di fondo. Procedendo da un inquadramento sistematico dell'attuale contesto, caratterizzato dal ritorno

della geopolitica (intesa come competizione a somma zero finalizzata all'affermazione di spazi di potere), si registra come ci troviamo di fronte ad uno dei rari momenti di frattura che si possono evidenziare nelle dinamiche storiche, con la messa in discussione dell'ordine mondiale basato su una gerarchia di potenze che ci ha consegnato l'esperienza novecentesca e con essa la stessa legittimazione delle istituzioni della governance globale. Un equilibrio che, a seguito della crisi dei debiti sovrani, viene messo in discussione da numerosi sfidanti e che registra una crisi del modello di relazioni internazionali fondato sulla prevalenza di un principio di cooperazione a vantaggio di atteggiamenti consapevolmente aggressivi, in nome del rifiuto della visione liberale di matrice occidentale, considerata ormai obsoleta (Putin, 2019), con una rivendicazione di identità politico-ideologica alternativa a quella liberal-democratica. Si parla, così, di una situazione di disordine globale in atto, che richiama un parallelismo con la fase storica ricompresa tra le due grandi guerre del Novecento e l'epilogo apocalittico che chiuse quella stagione e che riporta quanto meno all'esigenza cruciale di realizzare forme di dialogo costruttivo anche le potenze emergenti di natura antidemocratica. Le difficoltà di procedere su questo terreno porta quindi a non escludere che possano ripetersi forme di deflagrazione drammatica dello scontro, come già è successo nel secolo scorso.

Nella prospettiva dell'esperto di policy, V.E. Parsi evidenzia tra l'altro le due facce della guerra in corso: la prima regionale, riguardando la Russia, l'Ucraina e l'Europa, particolarmente drammatica perché può concludersi solo con la vittoria di uno dei contendenti; la seconda è quella della dimensione globale, coinvolgendo, oltre a Russia e Unione europea anche Stati Uniti e Cina, con la possibilità, su questo terreno di raggiungere dei compromessi. Su un piano più generale, Parsi rilegge la genesi e le caratteristiche del sistema giuridico internazionale del '900, la cui matrice americana (dal progetto Wilson) ha perseguito (e realizzato pagando grandi prezzi dopo il 1991) una logica liberale di pacificazione, in cui la forza della legge si è sostituita alla legge della forza, sul modello degli ordinamenti statuali; un sistema che oggi attraversa una situazione di profonda crisi, per la messa in discussione dell'egemonia statunitense. Gli scenari futuri sono incerti, tra possibili alternative bipolari o multipolari ma non va trascurata la forza, legata anche all'esperienza pregressa, che le democrazie occidentali possono ancora esercitare, sfruttando anche le divisioni tra i Paesi emergenti, per mantenere in piedi il "mondo gentile" costruito nel secolo scorso, nonostante il peso che sarà esercitato dal gap demografico che ci renderà una piccola minoranza.

Da questi sommari riferimenti che abbiamo cercato di tracciare, emergono una pluralità di posizioni che, muovendo tutte dalla centralità della crisi russo-ucraina, ci pare abbiano tutte come denominatore comune il rilievo sulla complessità della situazione in atto, determinata dalla contestazione dei rapporti forza ereditati dal passato e di un ordine internazionale basato essenzialmente sul *Washington consensus* uniti alla convinta affermazione da parte di nuovi protagonisti (o aspiranti tali) di valori alternativi a quelli propri delle liberal-democrazie e della tutela dei diritti individuali connaturate a queste ultime. Il ricorso alla guerra, quindi, non come un incidente di percorso, ma quale strumento di una precisa

strategia dal cui esito (sul campo di battaglia) possono derivare conseguenze che trascendono la questione specifica da cui il conflitto ha avuto origine, con un pericolo di deflagrazione i cui effetti potrebbero risultare disastrosi per una buona fetta dell'umanità.

In questo quadro il diritto, in primis quello costituzionale, ma anche quello internazionale, cedono il passo, mostrando tutta la loro debolezza oltre all'incapacità di offrire soluzioni utili per indicare una via d'uscita dalla crisi almeno fino al momento in cui questa perdura; nella consapevolezza di questa perdita di effettività, crediamo, tuttavia, che i giuristi non debbano rinunciare al loro ruolo rivendicando il rispetto dei principi e delle regole poste per limitare gli effetti nefasti che ciascuna guerra è in grado di produrre.

Brevemente il nostro punto di vista: riteniamo che la dialettica dell'amico/nemico, certamente esaltata nel momento del conflitto, ma che permea l'intera trama delle relazioni internazionali sia di natura economica che politica, non sia più (lo è mai stata?) in grado di garantire un ordine globale in cui le comunità possano coesistere pacificamente e dovrebbe essere, se non abbandonata del tutto, fortemente attenuata con la riscoperta di nuove forme di dialogo che non escludano nessun interlocutore e non sacrificino eccessivamente gli interessi di alcuno. In questo senso gli appelli alla pace di Papa Francesco rappresentano una sorta di monito universale del quale si dovrebbe avere tutta maggiore considerazione. Probabilmente si tratta di una visione utopistica, ma forse è anche l'unica che può indurre ad una visione non totalmente pessimistica.

Per chiudere credo che questo dialogo interdisciplinare sia stato molto proficuo e che questo Seminario pescarese nel suo complesso possa essere considerato un momento di riflessione utile per tutti; certo, è stato posato solo un tassello: l'approfondimento di questi temi deve proseguire in futuro, sperabilmente dopo la fine delle guerre in corso, che si auspica la più rapida possibile.

Rolando Tarchi  
Università di Pisa  
[Rolando.tarchi@unuiipi.it](mailto:Rolando.tarchi@unuiipi.it)